



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali**

Prot. n. 71

Roma, 25/01/2023

- **FP/CGIL**
- **CISL/FP**
- **UIL/PA**
- **CONFINTESA FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **USB-Interno**

OGGETTO: Nuovi criteri e modalità della mobilità volontaria.

Si trasmette l'allegato documento, riguardante l'oggetto, già consegnato a codeste Organizzazioni sindacali in occasione dell'incontro odierno.

f.to **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**
Giallongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93.

All. 1

NUOVI CRITERI E MODALITA' DELLA MOBILITA' VOLONTARIA

È intendimento dell'Amministrazione avviare, con cadenza annuale, la mobilità del personale contrattualizzato non dirigenziale, individuando le sedi per le quali il personale interessato può presentare domanda di trasferimento nel limite di posti disponibili nonché le sedi dalle quali è possibile consentire l'uscita.

In relazione ad ogni procedura verrà stilata la rispettiva graduatoria in base ai criteri di seguito precisati, superando l'attuale sistema che prevede graduatorie con validità annuale alimentate con le nuove istanze che pervengono entro un certo termine.

Il primo criterio di precedenza, che verrà preso in considerazione è la titolarità dei benefici ex L. n. 104/1992 per sé stesso e, subito in subordine, per i congiunti indicati nell'art. 33 della medesima legge, nell'ordine ivi previsto, sempreché venga indicata come sede a cui si aspira quella più vicina, fra quelle disponibili, al domicilio dell'assistito. A parità di grado di parentela, la precedenza viene determinata tenendo conto della data del verbale di riconoscimento dell'handicap grave. Per il caso di handicap rivedibile, la durata della permanenza nella sede assegnata in mobilità potrà essere rivalutata in base all'esito del verbale di revisione.

A parità di posizione del personale sopraindicato e per il personale che non è titolare dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992, le istanze pervenute nei termini fissati dalla circolare verranno esaminate alla luce dei criteri sottoindicati:

Anzianità di servizio: Punti 1 per ogni mese o frazione di mese (uguale o superiore a 15 giorni) di anzianità di servizio nel profilo professionale attualmente rivestito e nei profili professionali equivalenti dell'Area di appartenenza (con il nuovo contratto integrativo il riferimento sarà da intendersi alla famiglia professionale di appartenenza e alle altre famiglie dell'Area di appartenenza del dipendente);

Punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese (uguale o superiore a 15 giorni) di anzianità di servizio nel profilo professionale di Area inferiore a quella di appartenenza;

Punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese (uguale o superiore a 15 giorni) di anzianità di servizio presso altre Amministrazioni;

Condizioni di famiglia: 1) per il coniuge non divorziato, non separato giudizialmente o con separazione con atto omologato dal Tribunale, per l'unito civilmente e per il convivente di fatto: punti 2;

2) per ogni figlio a carico: punti 3 per il primo figlio a carico o punti 4 se il dipendente è unico genitore

Punti 1 per ogni altro figlio a carico

Sono considerati a carico i figli minori di età, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori che siano fiscalmente a carico;

3) per ricongiungimento al coniuge non divorziato, non separato giudizialmente o con separazione con atto omologato dal Tribunale, all'unito civilmente e al convivente di fatto: punti 0,5.

Tale punteggio viene attribuito esclusivamente nel caso in cui il trasferimento venga chiesto verso la provincia presso la quale lavorano il coniuge, l'unito civilmente e il convivente di fatto, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento a elementi oggettivi.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo.

Al fine di salvaguardare la posizione del personale inserito nelle graduatorie di mobilità vigenti al 31 dicembre 2022 (di seguito "personale in graduatoria"), verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo **per le sedi richieste e risultanti dalle medesime graduatorie come di seguito specificato:**

punti 5 per il personale che ha presentato istanza dal 1995 al 2005;

punti 4 per il personale che ha presentato istanza dal 2006 al 2010;

punti 3 per il personale che ha presentato istanza dal 2011 al 2015;

punti 2 per il personale che ha presentato istanza dal 2016 al 2020;

punti 1 per il personale che ha presentato istanza dal 2020 al 2023.

Anche tale personale, a seguito dell'avvio della procedura di mobilità, qualora interessato, dovrà presentare apposita domanda di trasferimento; in caso contrario i dipendenti verranno espunti dalle graduatorie dal 1995 al 2023 perdendo i punteggi, appena sopra riportati, di anzianità di domanda.

I trasferimenti del personale assunto ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 13/2017 avverranno in base ai medesimi criteri, ma la richiesta di avvio della mobilità e l'individuazione delle sedi di Commissioni e Sezioni da destinare alla mobilità competono al Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.